



LE TRASFERTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI

La trasferta consiste nel mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria. La temporaneità deve essere riferita ad una esigenza di servizio di carattere transitorio. Il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla.

La trasferta del lavoratore sotto il profilo del trattamento economico da corrispondere, viene disciplinata generalmente dai contratti collettivi.

INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro costituisce un **parametro essenziale** al corretto trattamento della trasferta, sia ai fini contrattuali sia ai fini fiscali e previdenziali.

Per quanto concerne il **rapporto di lavoro subordinato**, l'indicazione della sede di lavoro deve risultare dalla lettera di assunzione o da ogni altro documento scritto da consegnarsi al lavoratore e ogni eventuale variazione, nel corso del rapporto, dovrà essere adeguatamente documentata.

Analogamente, nel caso di un rapporto di collaborazione, la sede di lavoro deve essere specificata nel contratto stipulato tra le parti ed eventuali variazioni della stessa dovranno essere comunicate per iscritto al collaboratore e da questi sottoscritte.

DISCIPLINA FISCALE DELLA TRASFERTA

L'art. 51, comma 5 del TUIR detta il regime fiscale delle indennità erogate e dei rimborsi spese concessi al dipendente che si reca in trasferta.

Il regime fiscale cambia in funzione del fatto che la trasferta avvenga:

- Nel Comune
- Fuori dal comune

in cui si trova la sede di lavoro del lavoratore.

L'indennità di trasferta deve essere corrisposta per tutte le giornate di durata della missione comprese le Festività, domeniche, giorni di malattia. E' da escludere per i giorni di assenza ingiustificata rientranti nel periodo di missione.

DISCIPLINA CONTRIBUTIVA DELLA TRASFERTA

Per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributiva, il regime dei limiti di esenzione delle indennità di trasferta applicabile ai fini delle imposte risulta utilizzabile anche ai fini contributivi (INPS, circ. 263/1997).

TRASFERTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

Le indennità e i rimborsi spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, fatta eccezione per i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono integralmente a formare il reddito imponibile.

Ai fini dell'applicazione della norma in oggetto non assume alcuna rilevanza l'ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro.

Con riferimento alla documentazione rilasciata dal vettore (biglietti dell'autobus, ricevuta del taxi), ai fini dell'esclusione del relativo rimborso dal reddito imponibile, l'Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare n. 326/1997) richiede, oltre alla predetta documentazione, che dalla documentazione interna risulti in quale giorno l'attività del dipendente è stata svolta all'esterno della sede di lavoro.

TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

Per quanto concerne le trasferte fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, è possibile distinguere quattro sistemi, l'uno alternativo all'altro.

Indipendentemente dal sistema adottato, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto **non concorrono**, comunque, a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Va comunque ricordato che la corresponsione dell'indennità forfettaria, o il rimborso di spese documentabili e non deve sempre trovare riscontro con documenti e/o circostanze riconducibili al suo effettivo svolgimento (si consiglia di compilare sempre un prospetto riepilogativo con l'indicazione delle trasferte effettuate).

TRACCIABILITA' SPESE DELLE TRASFERTE

A decorrere **dal periodo d'imposta 2025**, i rimborsi analitici delle **spese di trasferta effettuate su territorio italiano** per **vitto, alloggio, viaggio e trasporto** effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore, non concorrono a formare il **reddito** purché i **pagamenti** di tali spese siano effettuati con **metodi tracciabili** (versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Eventuali rimborsi in contanti ne determinano l'assoggettamento a imposte (e contributi).

Le **spese di trasferta** sostenute su **territorio estero** non sono soggette all'obbligo di tracciabilità ai fini fiscali, rimane però fermo che le spese vadano adeguatamente documentate con ricevute/fatture per poter esentare i rimborsi e dedurre i costi. In assenza di strumenti elettronici, è consigliabile acquisire dal dipendente una dichiarazione sostitutiva che attesti la spesa e l'impossibilità di pagamento tracciato.

RIMBORSO CHILOMETRICO

Quando il lavoratore utilizza il mezzo proprio per recarsi in trasferta, si può riconoscere un rimborso chilometrico, calcolato sulla base delle tabelle ACI. Se il lavoratore parte per la trasferta dalla propria abitazione, è necessario distinguere due situazioni:

- Se la distanza dall'abitazione al luogo di missione è **inferiore** rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro, il **rimborso è interamente esente**;
- Se la distanza dall'abitazione al luogo di missione è **maggiore** rispetto a quella dalla sede, l'**eccedenza** rimborsata costituisce reddito **imponibile**.

Il rimborso è fiscalmente neutro solo se supportato da documentazione analitica (percorso, chilometri, veicolo).

SISTEMI DI RIMBORSO PREVISTI DAL LEGISLATORE

Il legislatore individua, in relazione all'istituto della trasferta, tre sistemi di rimborso, l'uno alternativo all'altro, schematizzabili nel modo seguente:

- il rimborso analitico,
- il rimborso forfettario,
- il rimborso misto.

RIMBORSO ANALITICO

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni **fuori del territorio comunale**, il relativo trattamento fiscale (e previdenziale) è sintetizzato nella tabella seguente.

RIMBORSO ANALITICO		
Tipo di spesa	Tipo di documentazione	Trattamento fiscale
Viaggio e trasporto (anche indennità km)	Analitica (biglietti, ricevute)	Esente
Vitto e alloggio	Analitica (fattura, ricevuta, scontrino fiscale)	Esente
Altre spese	Analitica (scontrini fiscali, ecc.) o non presente	Italia: esente fino a € 15,49 al giorno Estero: esente fino a € 25,82 al giorno
Parcheggio e pedaggio autostrada	Analitica	Si considerano accessorie alle spese di viaggio e sono esenti
	Non presente	Italia: esente fino a € 15,49 al giorno Estero: esente fino a € 25,82 al giorno

L'**eventuale indennità** corrisposta **in aggiunta** al rimborso analitico, indipendentemente dal relativo importo, **concorre interamente** a formare il **reddito di lavoro** dipendente.



SISTEMA FORFETARIO

In alternativa al rimborso analitico, l'azienda, in base alle disposizioni del contratto collettivo applicato, può optare per la corresponsione, al dipendente in trasferta fuori del territorio comunale, dell'indennità forfetaria. In tale ipotesi, l'**indennità è esclusa** dall'imponibile nelle misure di seguito indicate.

SISTEMA FORFETARIO		
Tipo di voce	Italia	Estero
Indennità forfetaria	Esente fino a € 46,48 al giorno	Esente fino a € 77,47 al giorno
Rimborso spese di viaggio e trasporto (documentate)	Esenti	Esenti
Rimborso di altre spese (vitto, alloggio, lavanderia, ecc...)	Imponibili	Imponibili

SISTEMA MISTO

Il sistema misto prevede la corresponsione, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e/o alloggio, anche di un'indennità di trasferta. In relazione a quest'ultima sono previsti i seguenti tetti di esenzione:

SISTEMA MISTO			
		Italia	Estero
Indennità + rimborso vitto o alloggio	Indennità di trasferta	Esente fino a € 30,99 al giorno	Esente fino a € 51,65 al giorno
	Rimborso vitto o alloggio o vitto o alloggio gratuito	Esente (spese analiticamente documentate)	Esente (spese analiticamente documentate)
Indennità + vitto e alloggio	Indennità di trasferta	Esente fino a € 15,49 al giorno	Esente fino a € 25,82 al giorno
	Rimborso vitto e alloggio o vitto e alloggio gratuito	Esente (spese documentate)	Esente (spese documentate)
Rimborsi	Viaggio e trasporto (compresa indennità km)	Esente (spese documentate)	Esente (spese documentate)
	Ulteriori spese	Imponibile	Imponibile

REGIME SANZIONATORIO

Nel caso di utilizzo illecito della trasferta si ricade nella piena imponibilità di tutte le somme erogate, compresi i rimborsi.

Fatti salvi i casi puniti penalmente, oltre al recupero contributivo e fiscale omesso, il datore sarà tenuto al pagamento delle sanzioni relative all'evasione.

Realizzandosi il caso di "**infedele registrazione**", il datore di lavoro, sarà soggetto alle sanzioni amministrative con importi che oscillano tra i 150 euro ed i 6.000 euro.

In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

- Da 150 a 900 euro per le violazioni che riguardano un numero inferiore a 5 dipendenti o un periodo di tempo inferiore a 6 mesi;
- Da 500 a 3.000 euro per violazioni che riguardano più di 5 dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi;
- Da 1.000 a 6.000 euro per violazioni che riguardano più di 10 dipendenti o un periodo superiore a 12 mesi.

Le conseguenze **penali** scattano quando è dimostrato il dolo, nel caso in cui venga utilizzata l'indennità di trasferta (esente da imposte e contributi nei limiti fissati dall'art 51 del TUIR) per retribuire gli straordinari, ovvero l'esposizione fittizia di somme come corrisposte al lavoratore, mai pagate, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva.

La pena della **reclusione** arriva fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra 2.582,28 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

TRASFERTISTI

L'Art. 51, c. 6, del TUIR prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Sono da considerare "trasfertisti" i lavoratori quando: dal contratto di lavoro emerge che l'attività viene svolta in modo continuativo fuori dalla sede di lavoro; quando il contratto non "preveda affatto una sede di lavoro predeterminata"; quando sia prevista la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, non strettamente legata alla trasferta.

IL TEMPO DI VIAGGIO E L'ORARIO DI LAVORO

Il tempo di viaggio, linea generale, non è considerato orario di lavoro.

Lo diventa solo se lo spostamento è funzionale alla prestazione (es. obbligo di passaggio in sede o punto di raccolta).

Se il CCNL prevede un'indennità per le ore di viaggio, queste devono essere riconosciute alla percentuale prevista; in ogni caso non sono mai ore di lavoro e quindi, non imputabili alle ore straordinarie.

TRASFERTA E INFORTUNIO SUL LAVORO

Durante la trasferta la tutela INAIL si estende a:

- Spostamenti,
- Tragitto casa-missione,
- Permanenza nell'alloggio.

Bergamo, marzo 2026

Studio Mangili Simonetta